

Più case rifugio per combattere ritorsioni e intimidazioni

Le misure

Gli Stati devono garantire assistenza specialistica anche in assenza di querela

Dall'assistenza specialistica alle vittime, con una norma ad hoc per coloro che hanno subito una violenza sessuale e una molestia sessuale sul lavoro, alla diffusione sul territorio nazionale di case rifugio e altre sistemazioni temporanee, con spazi idonei dedicati ai minori.

È uno degli ambiti a cui la direttiva presta particolare attenzione, predisponendo un quadro specifico con norme dedicate incluse nel capo 4, anche per impedire che le vittime dei reati inclusi nella direttiva subiscano intimidazioni, ritorsioni e forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta. Inoltre, nel Preambolo, a tutela dei minori, è precisato che bambini e ragazzi, che subiscano un danno diretto in quanto testimoni di atti di violenza domestica, vadano qualificati come vittime in modo da beneficiare delle regole previste nell'atto Ue.

Gli Stati membri saranno tenuti, indipendentemente dal fatto che le vittime abbiano presentato querela, a garantire servizi di assistenza specialistica che assicurino informazioni e assistenza su questioni pratiche inerenti al reato, informazioni sull'accesso alla consulenza legale, esami medici e forensi e integrazione socio-economica. Un supporto ad hoc dovrà essere previsto per le vittime della criminalità informatica e anche l'assistenza per rimuovere i contenuti online connessi al reato.

I minori testimoni di violenza domestica vanno qualificati come vittime

L'articolo 26 è rivolto all'assistenza alle vittime di violenza sessuale, in cui i centri anti-stupro sono chiamati a svolgere anche un ruolo per la documentazione delle prove. Prevista una linea di assistenza telefonica dedicata alle vittime, garantendone l'anonimato, con l'utilizzo del numero armonizzato a livello di Unione «116016».

Sulle case rifugio e le sistemazioni temporanee, il quadro è ricalcato sulla direttiva 2012/29/Ue che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

La tutela delle vittime è perseguita anche nel delineare le circostanze aggravanti, perché l'articolo 11 rapporta la configurazione di tali circostanze alla particolare vulnerabilità delle vittime, ad esempio se il reato è commesso in presenza di un minore o nei confronti di un giornalista o difensore dei diritti umani.

La direttiva punta anche alla prevenzione, chiedendo agli Stati piani educativi e di prevenzione dello stupro, con la richiesta di organizzare campagne di sensibilizzazione «in particolare per diffondere una maggiore consapevolezza del fatto che il sesso non consensuale è considerato reato». Da rafforzare la formazione di professionisti, agenti di polizia, personale giudiziario, professionisti della sanità e personale educativo.

Nella direttiva è inserita la clausola di non regressione: gli Stati membri non potranno ridurre il livello di protezione delle vittime già presente nei propri ordinamenti, con la possibilità di inserire anche normative diverse rispetto a quelle in essere al 13 giugno 2024 (data di entrata in vigore della direttiva), purché siano rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva.

—Mar.Ca.